



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

**STRUMENTI PER AGEVOLARE L'INDIVIDUAZIONE DELLE
OPERAZIONI SOSPETTE
(antiriciclaggio per i professionisti)**

Banca d'Italia – Sede di Genova

18 marzo 2015

Dott. Marco Abbondanza

Delegato Antiriciclaggio Ordine DCEC Genova

Membro Commissione di studio Antiriciclaggio Consiglio Nazionale DCEC

Art. 41 c. 2
D.Lgs. 231/07
(SOS)

Al fine di agevolare
l'individuazione
delle operazioni
sospette, su
proposta UIF, sono
emanati e
periodicamente
aggiornati

INDICATORI
DI ANOMALIA



SOGGETTI DESTINATARI	D. LGS. 231/2007	PROVVEDIMENTO INDICATORI
INTERMEDIARI FINANZIARI	ART. 11 (in parte anche ART. 10)	Delibera Bankitalia n.616 24.8.2010
PROFESSIONISTI	ART. 12	D.M. 16.4.2010
(ex revisori contabili) REVISORI LEGALI SOCIETA' DI REVISIONE senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico	ART. 13 comma 1 lettera b)	D.M. 16.4.2010
REVISORI LEGALI SOCIETA' DI REVISIONE con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico	ART. 13 comma 1 lettera a)	Delibera Bankitalia n.61 30.1.2013
ALTRI SOGGETTI (operatori non finanziari)	ARTT. 10 e 14	D.M. 17.2.2011



LE FONTI NORMATIVE

Con il **D.M. (Giustizia) 16.4.2010** sono stati individuati i c.d.

indicatori di anomalia

cui i professionisti fanno riferimento per valutare l'opportunità di inoltrare segnalazioni di operazioni sospette all'UIF.

Detti indici (evidenziati nell'allegato 1 del DM citato), sono stati concepiti al fine di agevolare l'attività di valutazione dei professionisti in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni a rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Gli attuali indicatori sostituiscono quelli di cui all'allegato C Provvedimento UIC 24.2.2006.



L'OBIETTIVO DEGLI INDICATORI

L'obiettivo è quello di “*omogeneizzare*”, per quanto possibile, il delicato adempimento dell'obbligo di SOS da parte dei professionisti destinatari della disciplina .

Si vorrebbe limitare la discrezionalità circa l'individuazione delle operazioni ritenute sospette, fornendo al contempo guida e supporto al professionista.

Tutto ciò allo scopo di evitare :

- **l'omissione di segnalazioni in casi che richiederebbero almeno un approfondimento;**
- **la proliferazione di segnalazioni sovrabbondanti ed inutili.**



Alcune criticità rilevate dall'UIF :

... permane una quota di segnalazioni di tipo “cautelativo”, relative a operazioni difficilmente correlabili a riciclaggio ancorché caratterizzate da profili di anomalia.

Non sono infrequenti neppure segnalazioni che presentano carenze sotto il profilo delle regole segnaletiche (omissioni di informazioni importanti, mancata strutturazione di elementi significativi con effetti pregiudizievoli sui successivi processi di lavorazione) ...



ALTRA FUNZIONE DEGLI INDICATORI

Le *Guidelines* del CNDCEC sull'adeguata verifica hanno messo in evidenza la funzione degli indicatori di anomalia (nonché degli schemi/modelli di comportamento anomalo) anche ai fini del

CONTROLLO COSTANTE NEL CORSO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Si consiglia in sostanza di monitorare l'eventuale presenza di indicatori e schemi/modelli nell'ambito dell'ADEGUATA VERIFICA della clientela.



LA SUDDIVISIONE IN GRUPPI

Il nuovo provvedimento aggiorna l'allegato C di cui al provvedimento UIC del 24.2.2006 che suddivideva i vari indici in 8 gruppi.

Nella versione attualmente in vigore, l'elenco è invece strutturato su **6 gruppi** (→ 28 indici e relativi sotto indici per un totale complessivo di 51 indicatori).

Indicatori di anomalia :

A. connessi al cliente

B. connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali

C. relativi alle modalità di pagamento dell'operazione

D. relativi alla costituzione e all'amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi

E. relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati

F. Relativi ad operazioni contabili e finanziarie



A) INDICATORI CONNESSI AL CLIENTE

Trattasi di indicatori connessi a particolari *atteggiamenti* assunti dal cliente nei confronti del professionista .

Ad esempio :

- Vengono fornite informazioni palesemente inesatte – incomplete - false sulla propria identità, quella del titolare effettivo, su scopo e natura della prestazione richiesta, sull'attività esercitata ovvero sulla situazione finanziaria – economica - patrimoniale ;
- Riluttanza a fornire informazioni riferite all'operazione comunemente acquisite per la sua esecuzione ;
- Inusuale familiarità con i presidi antiriciclaggio ;
- Dimostrazione di non avere adeguata conoscenza della natura, oggetto, scopo della prestazione professionale, suscitando il dubbio che si agisca con finalità illecite per conto di terzi .



B) INDICATORI CONNESSI ALLE MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Ad esempio :

- Richieste di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto o scopo non compatibili con il profilo economico-patrimoniale del cliente ;
- Prestazioni richieste da enti *no profit* per finalità non compatibili con quelle dichiarate ;
- Transazioni finanziarie di notevole importo, non giustificate dal profilo del cliente ;
- Richiesta di prestazione a un professionista dislocato in località distante dalla zona di residenza o sede dell'attività del cliente ;
- Ricorso a caselle postali o indirizzi diversi dal domicilio fiscale/professionale del cliente ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo ;
- Frequente rilascio di deleghe al fine di evitare contatti diretti con il professionista .



C) INDICATORI RELATIVI ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'OPERAZIONE

Ad esempio :

- Ricorso (per importi rilevanti) al contante, libretti di deposito al portatore, altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro ;
- Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si ricorra a tecniche di frazionamento non giustificate ;
- Richiesta di modificare le modalità di pagamento già convenute ;
- Pagamento delle operazioni o prestazioni professionali mediante mezzi di pagamento provenienti da soggetti terzi estranei non collegati con il cliente in assenza di ragionevoli motivi .



D) INDICATORI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONE DI IMPRESE, SOCIETA', TRUST ED ENTI ANALOGHI

Ad esempio :

- Richiesta di prestazioni professionali per attuare operazioni di natura societaria con lo scopo di dissimulare/ostacolare l'identificazione del titolare effettivo ;
- Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende ;
- Volontà di costituire strutture di gruppi societari artificialmente complesse ed articolate ;
- Conferimento di incarichi societari a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità .



E) INDICATORI RELATIVI AD OPERAZIONI RIFERITI A BENI IMMOBILI O MOBILI REGISTRATI

Ad esempio :

- Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente in assenza di ragionevoli motivi o esigenze ;
- Acquisto/vendita di beni a prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi ;
- Investimento in beni immobili in assenza di legami con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell'investimento ;
- Acquisto di beni senza disporre di adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi ;
- Richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare/vendere beni in contanti per importi molto rilevanti .



F) INDICATORI RELATIVI AD OPERAZIONI CONTABILI E FINANZIARIE

Ad esempio :

- Operazioni contabili aventi come scopo/effetto quello di occultare disponibilità finanziarie ;
- Operazioni di investimento finanziario con caratteri e per importi incoerenti rispetto al profilo del cliente ;
- Esecuzione di successive operazioni di apertura e chiusura di conti, soprattutto se in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello comunitario ;
- Utilizzo di conti di terzi per l'impiego di disponibilità personali del cliente o viceversa, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulatori .



LA NON ESAUSTIVITA' DEGLI INDICATORI

L'elencazione degli indicatori di anomalia **non e' esaustiva**

(anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo).



RAPPORTO TRA INDICATORI E “SOSPETTO”

L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta.

I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti del cliente e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto.

Peraltro la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.



NESSUN INDICATORE
“SI ACCENDE”

- Non si può escludere che l'operazione sia sospetta

LA SEMPLICE
RILEVAZIONE
DI
UNO O PIU' INDICATORI

- Non è sufficiente per inquadrare l'operazione come sospetta



NESSUN AUTOMATISMO TRA ANOMALIA E “SOSPETTO”

I professionisti si avvalgono degli indicatori, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, al fine di effettuare, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, una **valutazione complessiva** sulla natura dell'operazione.

In sostanza, non vi è automatismo tra anomalia e sospetto, e pertanto non tutte le operazioni che presentano anomalie si traducono necessariamente in operazioni sospette meritevoli di segnalazione.



LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA

(Allegato 2 del D.M. 16.4.2010)

La SOS si fonda su una **compiuta valutazione** delle informazioni raccolte nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell'attività professionale prestata e sull'individuazione di eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguite e alle prestazioni professionali di solito richieste.

Sono **escluse** dall'area valutativa indagini esterne o comunque estranee all'adempimento dell'incarico, fermo restando l'obbligo, a carico del professionista, di chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell'operazione o della prestazione professionale.



RAPPORTO FRA SOS E COMUNICAZIONE AL MEF DELLE INFRAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

Art. 41 D.Lgs. 231/2007 - **SOS**

Art. 51 D.Lgs. 231/2007 - **Comunicazione al MEF**

Qualora oggetto dell'infrazione all'uso del contante sia un'operazione di trasferimento segnalata nell'ambito di una SOS, il soggetto che ha effettuato la medesima segnalazione non è tenuto alla comunicazione al MEF.

(Art. 51 c. 3 D.Lgs. 231/2007)



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

ASPETTI CRITICI DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA (1)

Gli indicatori presentano spesso una valenza eccessivamente **generica** senza denotare uno specifico rischio di riciclaggio.

La maggior parte degli indicatori appare ricondursi piuttosto ad un unico criterio :

quello della **congruenza dell'operazione rispetto alla capacità che, in base alle informazioni note al professionista, il cliente ha di porre in essere la stessa operazione** .



ASPETTI CRITICI DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA (2)

Fra i presidi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007, spicca l'obbligo della **adeguata verifica della clientela**, che impone già di acquisire un'approfondita conoscenza del cliente.

In tale ambito, il professionista è tenuto infatti ad individuare il livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, associato al tipo di cliente.

Pertanto l'eventuale anomalia potrebbe essere già riscontrata dal professionista nella fase di adeguata verifica, essendo oggetto di SOS esclusivamente eventuali ulteriori situazioni in cui il professionista rilevi un concreto e specifico sospetto che l'operazione sottenda finalità di riciclaggio.



ASPETTI CRITICI DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA (3)

Da ultimo, sempre a conferma dei limiti del sistema dei c.d. indicatori di anomalia, per i professionisti **risulta assente uno specifico elenco di indici correlati al fenomeno del finanziamento del terrorismo.**

Del resto, lo stesso DM 16.4.2010 ammette espressamente che :

...L'individuazione dei flussi finanziari destinati ad attività di terrorismo, ove manchino indicatori di rischio correlati al profilo soggettivo del cliente, presenta evidenti difficoltà, in considerazione del fatto che le risorse impiegate nel finanziamento del terrorismo sono spesso di importo molto contenuto e possono essere anche di provenienza lecita...



DIFFERENZE FRA RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

RICICLAGGIO

- Riguarda beni che provengono necessariamente da attività illecite

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- Attuato con capitali sia leciti che illeciti, destinati ad attività tipicamente illecite



MODELLI E SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI

(art. 6 comma 7 D.Lgs. 231/2007)

La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte,

svolge analisi/studi su singole anomalie, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali

elabora e diffonde **modelli e schemi rappresentativi di comportamento anomali** sul piano economico e finanziario



MODELLI /SCHEMI COMPORTAMENTI ANOMALI	UIF
FRODI FISCALI INTERNAZIONALI E FRODI NELLE FATTURAZIONI	23.4.2012
UTILIZZO DI CARTE DI PAGAMENTO PER PRELIEVO CONTANTE	27.2.2012
OPERATIVITA' CON CARTE DI CREDITO	18.2.2014
UTILIZZO DI TRUST	2.12.2013
SETTORE DI GIOCHI E SCOMMESSE	11.4.2013
FRODI NELL'ATTIVITA' DI FACTORING	16.3.2012
FRODI NELL'ATTIVITA' DI LEASING	17.1.2011
ABUSO DI FINANZIAMENTI PUBBLICI	8.7.2010
SCUDO FISCALE 2009	24.2.2010
FRODE ALL'IVA INTRACOMUNITARIA	15.2.2010
FRODI INFORMATICHE (phishing)	5.2.2010
PRESENTAZIONE DI BANCONOTE IN LIRE PER CONVERSIONE IN EURO	9.11.2009
CONTI DEDICATI (ricostruzione aree colpite da sisma in Abruzzo)	13.10.2009 12.8.2010 31.12.2010
- IMPRESE IN CRISI E USURA - USURA (aggiornamento)	24.9.2009 9.8.2011
- UTILIZZO ANOMALO DI VALUTE VIRTUALI	30.1.2015



SCHEMI per IMPRESE IN CRISI

(UIF 24 settembre 2009)

L'attuale crisi economica e finanziaria aumenta i rischi di aggressione da parte della criminalità, comune e organizzata, a danno di imprese e soggetti che, a causa dell'elevato livello di indebitamento ovvero del peggioramento dei propri flussi di cassa, possono risultare particolarmente vulnerabili....

...è opportuno richiamare gli intermediari bancari e finanziari, i professionisti e gli operatori non finanziari a valutare con la massima attenzione sia l'evoluzione dei rapporti intrattenuti con soggetti in difficoltà economica o finanziaria, che risultano maggiormente esposti a infiltrazioni criminali, sia l'operatività riconducibile a ipotesi di illegale erogazione di prestiti...



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

SCHEMI per IMPRESE IN CRISI

(PROFILO SOGGETTIVO)

- acquisto di partecipazioni in imprese in difficoltà economica o finanziaria da parte di soggetti che operano **in settori diversi** da quello dell'impresa o che non risultano svolgere attività imprenditoriale;
- **improvvisi o ripetute variazioni** degli assetti proprietari, della compagine sociale e/o dell'amministrazione dell'impresa;
- ingresso di soci e/o amministratori che, per il loro profilo economico e/o per le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, potrebbero rappresentare meri **prestanomi** di soggetti terzi;
- ingresso di soci e/o amministratori con residenza o sede in Paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l'impresa, specie **se non risulti trasparente l'eventuale catena di controllo e chi sia il titolare effettivo**;
- trasferimento della residenza di soci e/o amministratori dell'impresa **in Paesi con regime fiscale privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio**.



SCHEMI per IMPRESE IN CRISI

(PROFILO OGGETTIVO)

- **ricezione improvvisa di contributi in conto aumento capitale o di finanziamenti** da parte dei soci, in particolare attraverso flussi provenienti da intermediari diversi da quello ove sono radicati i rapporti dell'impresa;
- **improvviso ripianamento**, anche parziale, della posizione debitoria, in particolare attraverso versamenti di contante ovvero ricezione di finanziamenti dall'estero;
- effettuazione di operazioni che - per importo, modalità, localizzazione territoriale e controparti interessate - presentano caratteristiche **che non hanno alcun collegamento con l'attività economica svolta dall'impresa**;
- **ricezione di flussi rilevanti dall'estero** - in particolare da Paesi caratterizzati da regime fiscale privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio – per i quali non risultino verificabili la natura del rapporto intercorrente con il relativo ordinante e la motivazione economica sottostante al trasferimento;
- **cessione a soggetti terzi di beni mobili e immobili, ivi comprese licenze e autorizzazioni all'esercizio di attività, a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato**;
- cessione a soggetti terzi, a condizioni non coerenti con i valori di mercato, di **contratti di leasing**, relativi a beni strumentali e immobili di evidente valore rilevante;
- contestuali ovvero ravvicinate operazioni di emissione di assegni e di versamento di contante riconducibili al c.d. **"giro di assegni"**.



UTILIZZO ANOMALO DI VALUTE VIRTUALI

DEFINIZIONE : rappresentazioni digitali di valore utilizzate on line come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento

- esempi : Bitcoin, LiteCoin, Ripple
- non vanno confuse con i tradizionali strumenti di pagamento elettronici
- sono create da un emittente privato e non costituiscono moneta legale
- sono movimentate tramite un portafoglio elettronico (e-wallet)
- possono essere acquistate con moneta tradizionale
- i titolari dei portafogli elettronici e i soggetti coinvolti nelle transazioni rimangono **anonimi**
- le transazioni sono tecnicamente irreversibili (non più annullabili)
- assenza di forme di controllo e vigilanza
- adottate per specifiche comunità virtuali (videogiochi online e social network)
- adottate per acquisti di beni e servizi
- elevata volatilità e rischio correlato in caso di investimento



SINTESI funzioni degli INDICATORI-SCHEMI

INDICATORI/SCHEMI DI ANOMALIA

utili ai fini di :

Controllo costante
(adeguata verifica)

Segnalazioni di operazioni
sospette

Formazione del personale



In futuro nuovi strumenti informativi a disposizione degli operatori ?

Il sistema della “Beneficial Ownership Information” (PROPOSTA DI IV DIRETTIVA UE)

Gli Stati membri assicurano che :

1. le società o entità giuridiche stabilite nel loro territorio ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui propri titolari effettivi.
2. le autorità competenti e gli enti obbligati abbiano prontamente accesso alle informazioni .



Grazie per l'attenzione



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA